

ALLIGATO «A»
all'atto
n. 132403 di Rep.rio
n. 17.394 di Raccolta

STATUTO

DELLA "FONDAZIONE MARIO E MARIE GIANINETTO ONLUS"

Articolo I

Denominazione - Soci fondatori

Su iniziativa del signor GIANINETTO Ing. LEONARDO e della signora GIANINETTO Rag. ADRIANA è costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del C.C. e del Decreto Legislativo 04.12.1997 n° 460 sulla disciplina degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) la Fondazione denominata "FONDAZIONE MARIO E MARIE GIANINETTO - ONLUS".

Sono soci fondatori i predetti signori Gianinetto Leonardo e Gianinetto Adriana.

Articolo II

Sede

La fondazione fissa la propria sede legale in **BIELLA**, alla Via Quintino Sella n° 48, con facoltà di aprire sedi secondarie, filiali e sedi operative in Italia ed all'estero.

Articolo III

Scopo

La fondazione non ha fini di lucro, e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale ed economica a favore di soggetti in situazione di diffi-




coltà, come meglio di seguito specificato.

La sua attività principale e prevalente consiste:

- nella realizzazione di un complesso edilizio da adibire a casa di accoglienza, di riposo, e di assistenza socio sanitaria, da svolgere a beneficio di soggetti anziani od in difficoltà, con priorità o preferenza agli iscritti alla Sezione di Biella dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA);
- nella assistenza sanitaria e nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale da svolgersi per lo studio e la difesa dei sordi adulti, intendendosi come tali i soggetti audiolesi postlinguistici;
- nella costituzione di una borsa di studio per corsi di specializzazione in medicina e chirurgia con espressa limitazione all'ambito delle malattie afferenti la patologia della sordità adulta cioè postlinguistica. Le decisioni in ordine alla frequenza ed all'entità delle borse di studio verranno rimesse **discrezionalmente** alle scelte dell'organo direttivo che a tali fini dovrà accantonare una percentuale sino al 5% dei ricavi annuali;
- nella realizzazione di un centro per la cura, l'assistenza e la riabilitazione delle persone comunque audiolese, anche non ospitate nelle strutture della fondazione.

La casa dell'accoglienza e/o di riposo dovrà preferenzialmente erigersi nei Comuni di Biella o limitrofi ed in ogni caso nella Provincia di Biella e dovrà insistere su terreni di proprietà della ONLUS o su altri eventualmente individuati ed acquistati a discrezione del Consiglio di Amministrazione.



La Fondazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse con la realizzazione del predetto scopo, anche partecipando ad altri enti costituiti o costituiti.

In questo caso non potrà svolgere attività diverse da quelle statutarie ed istituzionali ad eccezione di quelle direttamente connesse alle attività di cui sopra.

La fondazione svolgerà la propria attività esclusivamente nell'ambito della Regione Piemonte.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statuari quali, a titolo esemplificativo:

- promuovere ricerche;
- amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà od il possesso;
- organizzare incontri, riunioni, conferenze, giornate od incontri di studio, manifestazioni;
- curare pubblicazioni a mezzo stampa, audiovisivi e trasmissioni radiotelevisive.

Articolo IV

Durata


La fondazione è costituita senza limitazione di durata.

Articolo V

Patrimonio

Il Patrimonio della fondazione è costituito:



- 
- dal patrimonio di dotazione originario conferito dai fondatori;
 - dai beni mobili, immobili, elargizioni, oblazioni ed erogazioni che possono pervenire alla fondazione da enti, o da privati, a qualsiasi titolo, con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;
 - dalle somme prelevate dai redditi della fondazione che il consiglio di amministrazione delibera di destinare ad incremento del proprio fondo di dotazione.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- ogni altro eventuale contributo, erogazione, elargizione o lascito che pervenga alla fondazione, sempre che non sia espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

E' fatto divieto alla fondazione di distribuire, anche in modo indiretto utili, ed avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La fondazione è altresì obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I versamenti al fondo dotazione, sono comunque a fondo perduto;

i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in alcun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della fondazione né in alcun caso può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato, né il versamento crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

Articolo VI

Esercizi

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo VII

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Segretario Generale;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo VIII

Consiglio di Amministrazione

La fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto sino ad un massimo di nove membri che durano in carica tre anni. Gli amministratori saranno rieleggibili.

Se, nel corso del triennio, vengono a mancare uno o più consiglieri, per dimissione, permanente impedimento o decesso, i fondatori, all'unanimità, provvedono a sostituire entro trenta giorni il



consigliere cessato dalla carica per alcuno dei predetti motivi.

I componenti del Consiglio verranno nominati dai soci fondatori - all'unanimità - a loro insindacabile giudizio. La nomina esplicherà efficacia giuridica a far data dalla formale accettazione da farsi pervenire esclusivamente nelle forme del piego raccomandato con avviso di ricevimento.

In caso di decesso di tutti i soci fondatori od in caso di loro legittimo impedimento che ne precluda l'attività in modo permanente, il consiglio di amministrazione provvederà alla nomina dei consiglieri mancanti a maggioranza dei presenti ritualmente convocati.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero consiglio si intenderà decaduto.

Il consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e tutte le volte che ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi componenti.

Il consiglio è convocato - senza la necessaria osservanza di particolari formalità - dal Presidente o dal Vice Presidente o dalla persona da loro delegata, almeno cinque giorni prima della riunione e con indicazione delle materie dell'ordine del giorno.

E' presieduto dal Presidente, o dal Vice Presidente, o, in mancanza, dalla persona designata dai presenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessario l'intervento di almeno cinque dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno quattro consiglieri: in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni modificative dello statuto devono essere assunte

con la presenza ed il voto favorevole di tutti i suoi componenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro vidimato il relativo verbale, che viene sottoscritto solo dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- predispone entro il mese di aprile la relazione di attività ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti, da sottoporre all'approvazione dei fondatori;
- predispone entro il mese di dicembre il piano di attività ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dei fondatori;
- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera l'erogazione di elargizioni e/o finanziamenti a favore di enti non lucrativi;
- delibera eventuali regolamenti;
- delibera l'accettazione di contributi, di donazioni e di lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio e stabilisce i criteri e le modalità di erogazione delle rendite, nonché i criteri di spesa delle risorse disponibili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione fra la Fondazione ed altri enti pubblici e privati ai fini di cui all'art. 3 dello Statuto;
- provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale e ne de-



termina il trattamento giuridico ed economico;

- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione.

Articolo IX

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi assolvono in particolare ai seguenti compiti:

- predisporre il piano annuale di attività della Fondazione e curarne l'attuazione dopo l'approvazione così come prevista dall'art. VIII;
- amministrare i fondi della Fondazione per la realizzazione dei programmi, secondo le istruzioni del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente o, in sua assenza al Vice Presidente, spetta la rappresentanza legale della Fondazione avanti i terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o categorie di atti.

Articolo X

Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli collabora con il Presidente ed il Vice Presidente;

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e

alla predisposizione degli schemi di bilancio, sia preventivo che consuntivo.

Articolo XI

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da un Presidente, due componenti effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi sono nominati dai fondatori.

Il Collegio dei Revisori ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa, contabile e finanziaria della Fondazione e ne riferisce annualmente in una relazione scritta di commento al bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo XII

Comitato Tecnico

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare - ove lo ritenga opportuno o necessario - un Comitato Tecnico, con compiti di Consulenza, formato da esperti scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei settori di attività della Fondazione, definendone con apposito regolamento interno, la durata e le modalità di funzionamento.

Articolo XIII

Collegio Medico Sanitario

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare - ove lo ritenga opportuno o necessario - un Collegio Medico Sanitario, con compiti di consulenza in campo medico-scientifico-sanitario, che do-



vrà essere costituito da:

- 1 medico specializzato nel campo dell'otorinolaringoiatria;
- 1 medico audiologo;
- 1 medico con funzioni di consulenza della gestione sanitaria e dell'andamento delle strutture sanitarie della Fondazione.

ARTICOLO XIV

Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della fondazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare sulla corresponsione di determinati emolumenti.

Articolo XV

Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione i beni residuali sono destinati ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo XVI

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme di legge applicabili in materia.